



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, n. 7
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA

Bando

**INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O
DI BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE SPECIFICO DI STRETTO
INTERESSE REGIONALE
ANNUALITA' 2012**

Articolo 1

(Oggetto del Bando)

1. Il presente bando determina, ai sensi Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", Art.3 Lett.c., e art. 2 comma 1 lett. c) i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie per progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale per l'individuazione di un solo progetto di ricerca finanziabile per argomento.

2 Le proposte, presentate secondo le modalità indicate nel presente bando, devono far riferimento alle aree indicate all'Articolo 5 e non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti.

Articolo 2

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

1. Il presente bando, unitamente ai form per la presentazione delle proposte e alla documentazione allegata, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione (di seguito RAS-CRP), in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in stretta coerenza con la priorità sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione) e l'iniziativa faro "Unione per l'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
- Raccomandazione della Commissione dell'11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;
- Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione;
- la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01);
- i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;
- La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" ;
- L'Accordo di Programma Quadro per lo Sviluppo del Porto Industriale di Cagliari, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari, il Comune di Cagliari, il CACIP in data 2 febbraio 2009;
- La Delibera di Giunta Regionale 36/21 del 4 novembre 2010;
- Il Piano Regionale di Sviluppo 2010-2014;
- La Delibera della Giunta Regionale n° 13/3 del 28 marzo 2012.

Articolo 3

(Soggetti ammissibili)

1. I soggetti ammessi al cofinanziamento sono le università, i consorzi universitari, gli enti pubblici di ricerca di cui al Dlgs 204/98, art. 6.

Il soggetto proponente deve avere la propria sede nella Regione Sardegna, pena l'esclusione della domanda, mentre le unità di ricerca secondarie possono essere esterne al sistema territoriale sardo.

2. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Bando sono i seguenti:

Docenti o Ricercatori già assunti a tempo indeterminato presso gli atenei sardi, statali o non statali, personale omologo delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna, Istituti ed Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, tutti con sede in Sardegna.

3. Sono ammissibili le unità operative secondarie composte anche da soggetti pubblici o privati non previsti dal comma 1.

Articolo 4

(Progetti di Ricerca di base)

1. I Progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche **non connesse** a specifici ed immediati obiettivi industriali o

commerciali.

2. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando, ovvero utilizzando l'apposito sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

3. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di stipula della convenzione con la RAS.

Articolo 5

(Dotazione Finanziaria del Bando e Aree Tematiche)

1. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al presente bando sono pari a € **3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00)** e sono così ripartite tra le diverse aree tematiche:

Tender n..	Descrizione	Tematica proposta da:	Finanziamento RAS
1	Studio degli effetti della palmitoiletanolamide (PEA) sulla evoluzione a medio e lungo termine in malati affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)	Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	400.000,00
2	Analisi e ricerca su sistemi di teleconsulto a basso costo e basati sulla trasmissione di immagini mediche (e.g. ecocardiografia, ecografia FAST, emodinamica) in tempo reale con interazione diretta tra gli specialisti.	Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	500.000,00
3	Studio Cardiovascolare dell'insufficienza Venosa Cerebrospinale Cronica e dei correlati fisiopatologici. Efficacia e Utilità della correzione emodinamica.	Consiglio Regionale della Sardegna , Mozione n.97/17 del 22.03.2012	400.000,00
4	La Metabolomica nella ricerca e nella pratica clinica	Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	200.000,00
5	Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le "canalopatie"	Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	200.000,00
6	Tutela del patrimonio ambientale costiero e risparmio energetico attraverso la tecnica del Computational Fluid Dynamics	Autorità Portuale di Cagliari	500.000,00
7	Sistema di valorizzazione e messa a punto di strumenti a basso impatto ambientale e sistemi di pesca non invasive	Autorità Portuale di Cagliari	400.000,00
8	Piattaforme di Cloud computing per le PMI	Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione	200.000,00
9	Monitoraggio e valutazione dell'impatto economico di eventi culturali e sportivi sull'economia locale e regionale	Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.	100.000,00
10	Il latte ovino della Sardegna	Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	300.000,00
Totale			3.200.000,00

2. Le manifestazioni di interesse presentate al Centro Regionale di Programmazione dagli Assessorati e dagli Enti pubblici interessati sono allegate al presente bando e dovranno essere utilizzate come traccia per la realizzazione della proposta progettuale.

Articolo 6

(Costo del progetto, Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. L'aiuto è concesso nella forma di contributo alla spesa e nella misura massima dell'**80%** del costo del progetto ad esclusione dei costi dei contratti attivati specificatamente per il progetto, che verranno finanziati al 100%.

2. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal soggetto attuatore e accertata dalla RAS.

Articolo 7

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1 Il contributo sarà erogato dalla RAS attraverso accredito su apposito conto corrente intestato alle università e agli enti e, ove previsto, con capitolo di spesa specifico esclusivamente utilizzato per le finalità del progetto di ricerca.

2. Le modalità di erogazione sono le seguenti:

- 50% (cinquanta per cento) in forma di anticipazione;
- 30% (trenta per cento) a condizione che il beneficiario abbia impegnato il 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del progetto e ne abbia speso il 30% (trenta per cento);
- Il saldo effettivamente maturato pari al 20% (venti per cento) del contributo è concesso a condizione che:
 - il beneficiario abbia completato in ogni sua parte il progetto come attestato sia da dichiarazione resa dal soggetto attuatore sia da una relazione sulle attività realizzate;
 - il beneficiario abbia impegnato e speso l'importo complessivo del progetto come attestato dalla rendicontazione finale;
 - la RAS-CRP abbia completato con esito positivo la verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile delle attività effettivamente svolte e dei costi rendicontati di cui ai precedenti punti.

Articolo 8

(Costi ammissibili)

1. In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a - costo del personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario) dipendente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto; il costo ammissibile è determinato sulla base del costo orario del dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività cofinanziate come desumibile da "time sheets" appositamente compilati per il progetto e certificati dal responsabile/coordinatore del progetto. Il valore dei costi del personale imputati al progetto potrà essere utilizzato come quota parte del contributo al finanziamento da parte del soggetto proponente per un massimo pari al 40% delle spese del totale del progetto *al netto* dei contratti di nuova attivazione di cui al punto b (in quanto finanziati al 100%);
- b - attivazioni di specifici contratti per il progetto di ricerca (Borse di Dottorato, Assegni di Ricerca, altre tipologie di borse o di contratti).
- c - spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% dei costi del personale strutturato (di cui al punto a);
- d - spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate;
- f - servizi di consulenza e servizi esterni;
- g - spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e pubblicazioni;
- h - altri costi di esercizio inclusi costi di materiale inventariabile e materiale di consumo, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- i - spese di calcolo ed elaborazione dati.

Articolo 9

(Termini e Modalità di Presentazione delle candidature)

1. I soggetti di cui al precedente art. 3 interessati a partecipare al presente bando devono presentare la proposta progettuale utilizzando il sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale.

Il sistema prevede, prima di poter caricare la propria domanda, l'accreditamento attraverso il sistema unico di autenticazione regionale (IDM). Sarà possibile presentare le domande a partire dal 29 ottobre 2012.

2. Il progetto, a pena di esclusione, deve essere trasmesso, sia attraverso la procedura informatica presente nell'apposita sezione del bando, sia in unica copia cartacea sottoscritta e inviata in plico sigillato riportante la dicitura: "Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 – Progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale annualità 2012.". All'esterno del plico dovrà essere

indicato il codice locale attribuito dal sistema informatico (CRP - XXXXXX).

Il plico dovrà pervenire a "Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione con sede in via Cesare Battisti, snc, 09123 Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, OVVERO consegnato a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 19 novembre 2012.

3. Il plico dovrà contenere, oltre alla proposta progettuale e agli eventuali allegati, copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

4. Le domande ed i progetti pervenuti oltre tali termini non verranno prese in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale nel caso di invio domanda tramite posta.

Articolo 10

(Procedura di Valutazione).

1. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 2 fasi:

- Prima fase: verifica di ammissibilità della proposta;
- Seconda fase: valutazione tecnica della proposta progettuale.

2. Sarà finanziato in ordine di merito, un solo progetto per ciascun tender, sempre che abbia riportato nella valutazione un punteggio minimo di punti 70 su 100.

Articolo 11

(Verifica di Ammissibilità)

1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Centro Regionale di Programmazione sulla base delle seguenti indicazioni:

- ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dall'Art. 3;
- utilizzo dei *form* elettronici di riepilogo scaricabili dopo aver compilato la domanda on line;
- completa e corretta compilazione dei *form* di cui al precedente punto.

Articolo 12

(Valutazione delle Proposte)

1. La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata da docenti universitari ed esperti con pluriennale esperienza di valutazione di progetti di ricerca, nelle aree scientifiche oggetto del presente programma, esterni al sistema della ricerca sardo.

2. I Referees saranno individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.

3. Le relazioni finali dei referee saranno trasmesse per l'approvazione alla RAS-CRP e il relativo esito sarà comunicato al soggetto proponente.

4. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it e sul BURAS.

5. La comunicazione ai proponenti degli esiti della valutazione avverrà altresì attraverso la mail inserita nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 13

(Criteri di Valutazione dei progetti)

1. I criteri che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:

a. Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (max. 45 punti):

- qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta e qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi, ecc.): max. 30Punti;
- rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: max. 10Punti;
- sostenibilità e possibili implementazioni delle attività di ricerca: max. 5punti;

b. Caratteristiche dell'organizzazione del progetto(max. 45 punti):

- qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: max. 5 Punti;
- qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche dei soggetti coinvolti: max. 20 Punti;
- qualificazione scientifica ed esperienze del proponente anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche direttamente connessi al progetto presentato: max. 20 Punti;

c. Indice di cooperatività (max 10 Punti):

- Partecipazione e integrazione della ricerca proposta con ricerche in corso di livello internazionale: max. 7 punti
- Comprovata collaborazione con PMI sarde per attività di ricerca di base: max. 3 punti

2. La partecipazione, l'integrazione e la collaborazione di cui al punto c deve essere dichiarata al momento della presentazione della domanda da parte del responsabile della ricerca del progetto internazionale o dal rappresentante legale della PMI e formalizzata prima della stipula della Convenzione di cui al successivo articolo 16.

Articolo 14

(Negoziazione ed approvazione delle proposte)

1. I risultati della valutazione saranno comunicati a ciascun Soggetto Proponente entro 15 giorni dalla chiusura delle procedure di valutazione tecnica.
2. Per le proposte approvate la RAS potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni della Commissione dei referee valutatori. Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Centro Regionale di Programmazione e sarà comunque propedeutica alla stipula della convenzione di cui all'Articolo 15.
- 3 Il Centro Regionale di Programmazione potrà decidere l'accorpamento , previa proposta in tal senso dei referee valutatori, di proposte che presentino elementi di contiguità e complementarietà.

Articolo 15

(Attuazione dei Progetti)

1. Unitamente alla comunicazione degli esiti della valutazione, viene richiesta l'accettazione degli stessi propedeutica alla sottoscrizione di una specifica convenzione che regola le modalità di attuazione delle attività ammesse a cofinanziamento.
2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento a carico della RAS, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. La convenzione inoltre dovrà prevedere l'impegno da parte dei soggetti proponenti alla elaborazione di una reportistica periodica dell'attività svolta, sotto forma di relazione di attività, che potrà essere oggetto di valutazione. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.
3. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 36 mesi dalla data di stipula della convenzione.
4. I soggetti proponenti sono tenuti a presenziare, ove richiesto, alle manifestazioni organizzate dalla Regione per mostrare i progressi e lo stato di avanzamento del progetto.

Articolo 16

(Clausola risolutiva)

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 17

(Riservatezza delle Informazioni)

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando di gara sono utilizzati dal Centro Regionale di Programmazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Articolo 18

(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

1. Tutte le comunicazioni inerenti il bando e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nella piattaforma informatica.

Articolo 19

(Disposizioni Finali)

1. Il Centro Regionale di Programmazione si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.